



CONGRESO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Quadro comparativo delle tipologie di reati del Codice Penale Argentino e Italiano

Tipologia di reato	Codice Penale italiano	Codice Penale argentino
Associazioni delinquere/ Associazioni illecite	<p>Art. 416</p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere determinati delitti (per esempio Riduzione in schiavitù, pornografia infantile, etc.) si aggrava la pena.</p>	<p>Art. 210</p> <p>Punisce colui che “<i>prende parte ad un’associazione o banda di tre o più persona finalizzata a commettere delitti per il solo fatto di essere membro dell’associazione</i>”.</p> <p>Stipula una pena aggravata per i “<i>capi od organizzatori</i>” dell’associazione.</p> <p>La figura aggravata Art. 210 bis stipula una pena maggiore per il caso in cui l’associazione sia composta da dieci o più membri o disponga di armi da guerra, analogamente alla legislazione italiana, però perché si applichi questa figura, ci devono essere almeno due delle condizioni aggravanti e, a sua volta, necessariamente, l’azione di associazione deve contribuire a “<i>porre in pericolo la validità della Costituzione Nazionale</i>” (vedi <i>infra</i>).</p>
Associazioni di tipo mafioso anche straniere	<p>Art. 416 bis</p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la</p>	NON POSSIEDE



CONGRESO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.



CONGRESO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

<p>Associazioni sovversive</p>	<p>Art. 270</p> <p>Punisce chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato.</p> <p>Punisce, con una pena minore, anche chi partecipa in tali associazioni.</p> <p>Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.</p>	<p>NO POSSIEDE</p> <p>Parzialmente alcune delle attività che descrive la figura italiana come “sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giudiziario dello Stato”, potrebbero essere comprese nella figura dell’art. 233 che recita “<i>chi prende parte come promotore o direttore, in una cospirazione di due o più persone volta a commettere i reati di ribellione o sedizione, sarà punito, se la cospirazione viene scoperta prima di essere attuata</i>”.</p> <p>Chiarimento: la cospirazione richiede meno elementi che la associazione e per essere punibile come tale non dev’essere cominciato il delitto di per sé, poiché é necessario che sia scoperta prima dell’esecuzione dello stesso.</p>
---------------------------------------	--	---



CONGRESO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

**Associazioni con
finalità di terrorismo
anche internazionale o
di eversione dell'ordine
democratico**

Art. 270 bis

Punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Punisce, con pena minore, chi partecipa in tali associazioni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

NON POSSIEDE

Chiarimenti:

1) Le attività di eversione dell'ordine democratico possono essere racchiuse nel reato dell'art. 233 CP con le eccezioni fatte nel quadro anteriore.

2) Inoltre, dato il caso, un'associazione la cui finalità sia sovvertire l'ordine democratico, potrebbe costituire, nel caso in cui si diano gli scenari suddetti, un'associazione illecita aggravata.

Art. 210 bis. - *Si imporrà reclusione o carcere da cinque a vent'anni a chi prende parte, collabora o aiuta la formazione o il mantenimento di un'associazione illecita destinata a commettere delitti quando l'azione contribuisca a mettere in pericolo la validità della Costituzione Nazionale, nel caso in cui riunisca per lo meno due delle seguenti caratteristiche:*

a) Essere integrata da dieci o più individui; b) Possedere un'organizzazione militare o di tipo militare; c) Possedere una struttura cellulare; d) Disporre di armi da guerra o esplosivo di gran potere offensivo; e) Operare in più di una delle giurisdizioni politiche del paese; f) Essere composta da uno o più ufficiali o sub-ufficiali delle forze armate o sicurezza; g) Avere note connessioni con altre organizzazioni simili esistenti nel paese o all'estero; h) Ricevere un appoggio, aiuto o guida di funzionari pubblici.

3) Nel diritto penale argentino non esiste un reato di terrorismo, bensì un'aggravante generica (art. 41 quinquies). Dato il caso potrebbe darsi il presupposto per un'associazione illecita (art. 210) alla quale si applica l'aggravante dell'art. 41 quinquies.

Art. 41 quinquies: *Quando uno dei reati previsti in questo Codice fosse stato commesso con la finalità di terrorizzare la popolazione o obbligare le autorità pubbliche nazionali o i governi stranieri o gli agenti di un'organizzazione internazionale a realizzare un atto o astenersi da realizzarlo, **la escala** aumenterà al doppio del minimo e il massimo.*



CONGRESO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

		<p><i>Le aggravanti previste in questo articolo non si applicheranno quando lui o i fatti trattati abbiano luogo in occasione dell'esercizio dei diritti umani e/o sociali o di qualunque altro diritto costituzionale.</i></p> <p>--</p>
Riciclaggio di denaro	<p>Art. 648 bis</p> <p>Sarà punito chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa</p> <p>La pena é aumentata quando il fatto é commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p>	<p>Art. 303.</p> <p><i>1) Sarà punito con detenzione da tre (3) a dieci (10) annis e multa di due (2) a dieci (10) volte la somma dell'operazione, chiunque converte, trasferisce, amministra, vende, tassa, dissimula o in qualsiasi altro modo pone in circolazione nel mercato, beni provenienti da un illecito penale, con la conseguenza possibile che l'origine di questi beni o i sostituti abbiano l'apparenza di un'origine illecita, e laddove il suo valore superi la somma di pesos trecentomila (\$ 300.000), sia in un solo atto o per la ripetizione di fatti differenti tra loro vincolati.</i></p> <p><i>2) La pena prevista nell'inciso 1 sarà aumentata di un terzo del massimo e di metà del minimo, nei seguenti casi: a) Quando l'autore realizza il fatto abitualmente o come membro di un'associazione o banda basata nel commettere reati di questa natura; b) Quando l'autore é funzionario pubblico che ha commesso il fatto in esercizio o in occasione delle sue funzioni. In questo caso, subirá inoltre una pena di interdizione dai pubblici uffici da tre (3) a dieci (10) anni. La stessa pena sarà inflitta a chi avesse attuato in esercizio di una professione o altro mestiere che richiede un'autorizzazione speciale; 4) Se il valore dei beni non supera la somma indicata nell'inciso 1, l'autore sarà represso con una pena da sei (6) mesi a tre (3) anni; 5) Le disposizioni di questo articolo saranno vigenti anche quando il reato fosse stato commesso fuori dall'ambito di applicazione spaziale di questo Codice, fintantoché il fatto che lo ha reso reato fosse stato sanzionato con una pena nel suo luogo di commissione.</i></p>



CONGRESO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</p>	<p>Art. 648 ter Punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La pena é aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Stipula una pena minore nello stesso genere di reati del quadro anteriore.</p>	<p>Non esiste un reato che punisca l'effettivo impiego di utilità provenienti da un atto criminale. Esiste il reato di "ricettazione" che esige soltanto ricevere beni provenienti da un reato con la finalità di riceverlo per effettuare alcune attività del quadro anteriore. É sufficiente lo si faccia con la mera finalità di applicarli in attività di riciclaggio. Art. 303. 3) <i>Chiunque riceva denaro o altri beni provenienti da un reato, con il fine di applicarli in un'azione prevista dall'inciso 1, che gli dia l'apparenza possibile di un'origine illecita, sarà punito con la pena da sei (6) mesi a tre (3) anni di prigione.</i></p>
---	--	--